

AVVISO

1. Autorità innanzi alla quale si procede:

Presidente della Repubblica (Consiglio di Stato)

2. Nome del ricorrente:

Emanuele ABBASCIANO

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

con il ricorso si chiede l'annullamento:

- della graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23.05.2023 e pubblicata sul sito web istituzionale di ANSFISA in data 24.05.2023 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022, così come rettificata con *ERRATA CORRIGE* pubblicato sul sito web di ANSFISA il 05.07.2023;
- del verbale della Commissione n. 16 del 24 aprile 2023 di cui è parte integrante la tabella ove si attesta per il ricorrente “prova orale non superata”;
- dei risultati delle prove orali pubblicati sul sito web ANSFISA in data 20.04.2023;
- del verbale della Commissione n. 15 del 20 aprile 2023 (erroneamente indicato 2022) e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- del verbale della Commissione n. 14 del 19 aprile 2023 (erroneamente indicato 2022) e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati alla prova orale;
- di tutti i provvedimenti di nomina della Commissione e di modifica della sua composizione, laddove non sia stata prevista la presenza del componente aggregato esperto per l'accertamento delle competenze manageriali;
- dei provvedimenti di non conosciuti estremi, ove esistenti, di valutazione del ricorrente e/o di esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova orale;
- del Bando di Concorso ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti agli atti impugnati inclusi gli atti non conosciuti potenzialmente lesivi degli interessi del ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. ILLEGITTIMITA' E/O ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DELLA PROCEDURA SELETTIVA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA N. 1 DELLA PROVA ORALE. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12 CO. 1 DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER CONTRARIETA' AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Il Bando di concorso, all'art. 11 co. 2, prevedeva che i quesiti da porre ai candidati alla prova orale venissero estratti a sorte. Ciò non è accaduto in relazione alla Domanda n. 1 (riferita alla materia d'esame di cui al punto b dell'art. 11 co. 1 del Bando) che infatti era uguale per tutti.

La regola dell'estrazione a sorte è volta ad assicurare la trasparenza della procedura: non a caso è sancita nel D.P.R. 487/1994 (art. 12 co. 1), richiamato espressamente dal Bando e il cui rispetto garantisce l'applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dettati dall'art. 97 Cost.

Per conformarsi alla prescrizione del Bando e del citato D.P.R. la Commissione avrebbe dovuto individuare per la Domanda n. 1 un gruppo di quesiti diversi in numero almeno pari al numero dei candidati da esaminare durante ogni singola seduta di prova orale, come peraltro è stato fatto per le Domande n. 2 e n. 3 nonché per il test di lingua inglese e per il test di informatica, da proporre ad ogni singolo candidato mediante estrazione a sorte.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza il vizio in esame determina l'invalidità/illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione o delle finalità concretamente perseguite (cfr. sul punto T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent. 07.11.2017, n. 811 che richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, Sent. 10.10.2012, n. 8372 che a sua volta richiama Cons. Stato sez. VI, n. 916/2011 e V, 16.06.2009, n. 3882; T.A.R. Lazio, Roma, Sent. 09.07.2019 n. 09693).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* E DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E *FAVOR PARTECIPATIONIS*, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA', MANIFESTA ARBITRARIETA', ABNORMITA' E IRRAGIONEVOLEZZA.

Le regole concorsuali sono rimaste inosservate anche in ordine ai criteri stabiliti per la valutazione delle prove d'esame orali. Ciò è evidente nei verbali della Commissione nn. 14 e 15 rispettivamente del 19.04.2023 e 20.04.2023 dove **manca ogni riferimento ai criteri di valutazione** di cui all'art. 8 del Bando e ribaditi nel documento del 28.10.2022 "*Definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove d'esame scritte ed orali*". Le tabelle allegate ai due verbali citati infatti non riportano le valutazioni di ogni singolo candidato ripartite secondo i quattro criteri che avrebbero dovuto essere applicati (completezza dell'esposizione, esaustività delle argomentazioni, aderenza al contesto, visione e prospettazione dei temi trattati), ma riportano unicamente le valutazioni di ogni Componente della Commissione per ogni singola domanda di esame orale (domande nn. 1, 2 e 3), poi mediate per ottenere la valutazione complessiva. Sul punto la giurisprudenza è chiara ed uniforme nell'affermare che **la votazione non costituisce motivazione laddove non parametrata ad una griglia di valutazione prevista dal Bando ovvero ai precisi criteri predeterminati dalla Commissione Esaminatrice congruenti con la peculiarità delle prove di concorso**.

Anche di recente il Consiglio di Stato (Sez. II, Sent. n. 04142/2023) ha sanzionato con l'annullamento degli atti l'assenza della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi che ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al Giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28 co. 1 *bis* DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM. ECCESSO DI POTERE NEI SUOI CARATTERI TIPICI DELLA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO, ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA, TRAVISAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO AL

CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI; VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI

Attraverso la Domanda n. 1 (non estratta a sorte, uguale per tutti) del seguente tenore “*Quali sono le tue aspettative per questo nuovo ruolo?*”, la Commissione ha palesato la propria incompetenza nell’accertamento dell’“ambito” di cui all’art. 11 lett. b) del Bando, secondo il quale la prova orale verte su: “*le capacità relazionali, le attitudini e le motivazioni individuali*”. L’“ambito” in questione è contestualizzato dal co. 3 dello stesso art. 11 del Bando secondo cui la prova orale doveva mirare ad accertare, oltre che la preparazione e la professionalità del candidato, “**l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali**”, accertamento da svolgersi in coerenza con le finalità evidenziate dal Bando stesso (art. 8 co. 1) a mente del quale le prove sono *dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica per la posizione richiesta, nonché della capacità ed attitudine all’analisi, sintesi e risoluzione delle problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali*.

Dalla documentazione relativa al concorso è emerso che non sia stata elaborata alcuna metodologia per la valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali così come specificata nel Bando e che non sia stato nominato alcun esperto esterno alla Commissione, nè che vi fosse un esperto *in subiecta materia* tra i Commissari stessi.

Deve tenersi nella dovuta considerazione che, sebbene caratterizzato da ampia discrezionalità, l’*agere* amministrativo incontra il limite della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la Pubblica Amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal Giudice Amministrativo. Ed infatti “*il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma ... si estende all’apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo obiettivi criteri scientifici o tecnici*” (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 21.04.2022, n. 4852).

Nelle **Linee Guida del 2018** (Dir. n. 3/18 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la P.A.) il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva già evidenziato la necessità di prevedere una “composizione equilibrata delle commissioni”, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare Commissari aventi diverse competenze e professionalità per la valutazione delle capacità e delle attitudini, sottolineando in proposito l’opportunità di coinvolgere – in relazione ai profili dei posti messi a bando – Commissari con specifiche competenze nel reclutamento e nella

gestione delle risorse umane, nel negoziato o nella psicologia del lavoro. Le Linee Guida in parola, ancorchè **espressamente richiamate nel preambolo dal Bando**, sono rimaste del tutto inosservate.

Peraltro, in relazione alla Domanda n. 1 in esame, non è dato neppure conoscere come sia avvenuta la valutazione delle risposte dei candidati, **essendo mancata da parte della Commissione l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dal Bando** (per questa come per le altre domande, come visto nel II motivo di ricorso).

4. Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23.05.2023 e pubblicata sul sito *web* istituzionale di ANSFISA in data 24.05.2023 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022 (all. 1), così come rettificata con *ERRATA CORRIGE* pubblicato sul sito web di ANSFISA il 05.07.2023 (all. 2):

1	MAGGIÒ	Francesca
2	LANZI	Armando
3	TUMBILOLO	Andrea
4	RAINOLDI	Giovanni
5	ANTONIAZZI	Federico
6	LIOLLI	Luigi
7	SPAGNUOLO	Francesco Enzo*
8	VACCARO	Roberta
9	MARGARITA	Gianluca
10	MINENZA	Luigi
11	NAPOLITANO	Ciro
12	ERBÌ	Efisio
13	ZAMBERLAN	Leonardo
14	PASQUARIELLO	Michelangelo
15	BEVILACQUA	Nicola
16	CALDANI	Francesco
17	ALBANESE	Luigi

18	GIORNETTI	Wanda
19	CUCCHIARA	Domenico
20	RICCIARDI	Filippo
* A seguito di <i>Errata Corrigé</i> pubblicato sul sito web di ANSFISA il 05.07.2023 il nome del candidato collocato alla posizione n. 7 deve intendersi:		
7	SPAGNUOLO	Franco Enzo

5. Numero di protocollo del provvedimento con cui è stata disposta la notifica per pubblici proclami:

la notifica per pubblici proclami sul sito *web* dell'amministrazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria (vincitori e idonei) è stata disposta con provvedimento identificato con Protocollo n. 56615 del 26.09.2023 del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), inviato via posta elettronica certificata da ANSFISA (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it) in data 26.09.2023 al difensore del ricorrente ed al ricorrente.

6. Testo integrale del ricorso

Il testo integrale del ricorso viene allegato (all. 3) al presente avviso e ne costituisce parte integrante.

Allegati:

1. graduatoria finale pubblicata sito web ANSFISA prot. 0029388 del 23.05.2023;
2. *errata corrige* graduatoria finale pubblicata sito web ANSFISA;
3. testo integrale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.